DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 121/2004,

del 24 settembre 2004,

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 68/2004 del 4 maggio 2004 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/11/CE della Commissione, del 18 dicembre 2003, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di talune piante agricole e ortaggi e della vite a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio negli anni 2004 e 2005 ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/57/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativa al proseguimento nel 2004 di prove ed analisi comparative comunitarie iniziate nel 2003 sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di graminacee, *Triticum aestivum, Brassica napus* e *Allium ascalonicum* a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere ([4]).

(5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/287/CE della Commissione, del 24 marzo 2004, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi delle specie *Vicia faba* e *Glycine max* L. che non soddisfano i requisiti, rispettivamente, delle direttive 66/401/CEE o 2002/57/CE del Consiglio ([5]).

(6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/329/CE della Commissione, del 6 aprile 2004, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi della specie *Glycine max* che non soddisfano i requisiti della direttiva 2002/57/CE del Consiglio ([6]).

([1]) GU L 277 del 26.8.2004, pag. 187.

([2]) GU L 3 del 7.1.2004, pag. 38.

([3]) GU L 12 del 17.1.2004, pag. 49.

([4]) GU L 83 del 20.3.2004, pag. 23.

([5]) GU L 91 del 30.3.2004, pag. 56.

([6]) GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 133.

(7) La decisione 2004/266/CE abroga la decisione 87/309/CEE della Commissione del 2 giugno 1987 ([1]), che è integrata nell'accordo e deve essere pertanto abrogata ai sensi del medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

La parte 2 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo è modificata come segue.

1. Dopo il punto 27 (decisione 2003/795/CE della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:

«28. **32004 D 0011**: decisione 2004/11/CE della Commissione, del 18 dicembre 2003, recante disposizioni per l'esecuzione di prove ed analisi comparative comunitarie sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di talune piante agricole e ortaggi e della vite a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio negli anni 2004 e 2005 (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 38).

29. **32004 D 0057**: decisione 2004/57/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativa al proseguimento nel 2004 di prove ed analisi comparative comunitarie iniziate nel 2003 sulle sementi e sui materiali di moltiplicazione di graminacee, *Triticum aestivum, Brassica napus* e *Allium ascalonicum* a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 92/33/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE del Consiglio (GU L 12 del 17.1.2004, pag. 49).

30. **32004 D 0266**: decisione 2004/266/CE della Commissione, del 17 marzo 2004, che autorizza l'apposizione indelebile delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante foraggere (GU L 83 del 20.3.2004, pag. 23).

31. **32004 D 0287**: decisione 2004/287/CE della Commissione, del 24 marzo 2004, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi delle specie *Vicia faba* e *Glycine max* L. che non soddisfano i requisiti, rispettivamente, delle direttive 66/401/CEE o 2002/57/CE del Consiglio (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 56).

32. **32004 D 0329**: decisione 2004/329/CE della Commissione, del 6 aprile 2004, che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi della specie *Glycine max* che non soddisfano i requisiti della direttiva 2002/57/CE del Consiglio (GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 133).»

2. Il testo del punto 5 (decisione 87/309/CEE della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi delle decisioni 2004/11/CE, 2004/57/CE, 2004/266/CE, 2004/287/CE e 2004/329/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 settembre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

([1]) GU L 155 del 16.6.1987, pag. 26.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON